



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE I CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DI COSTRUZIONE DELLE AREE DI SVAGO

(Risoluzione municipale n. 454 del 14 luglio 2025)

Il Municipio di Monteceneri,

- ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 LST, dell'art. 30 cpv. 5 lett. a) e c) RLST, dell'art. 27 LE, dell'art. 129 LOC e dell'art. 22 del Regolamento edilizio, che prevedono il pagamento dei contributi compensativi per la formazione di aree di svago, da imporre ai proprietari di stabili di abitazione con più di cinque appartamenti per riattazioni e/o a nuove costruzioni la cui formazione di aree di svago risultasse oggettivamente impossibile;
- visto che in questi casi si impone ai proprietari di edifici d'abitazione con più di cinque appartamenti l'obbligo di pagare un contributo del 25% del costo di costruzione delle aree di svago, compreso il valore del terreno;
- ritenuto che le aree di svago devono raggiungere il 15% della superficie utile lorda (SUL) utilizzata per l'abitazione;

decide

di fissare al 25% del costo di costruzione delle aree di svago, compreso il valore del terreno, il contributo compensativo per un importo pari a fr. 250.- al mq di SUL necessaria alla realizzazione dell'area di svago.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 18 agosto al 17 settembre 2025.

Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

IL MUNICIPIO

Il Sindaco

R. Solcà



Il Segretario

C. Sasselli

Monteceneri, 18 agosto 2025